

REALE ARCICONFRATERNITA DEI SS. GIOVANNI BATTISTA ED EVANGELISTA DEI CAVALIERI DI MALTA AD HONOREM

STATUTO

TITOLO I

ART.1 - NATURA

La Reale Arciconfraternita dei SS. Giovanni Battista ed Evangelista, eretta nel 1475, è Associazione pubblica di christifideles laici. È aggregata all' Arcibasilica Lateranense.

È regolarmente iscritta al n.83 del Registro delle Persone Giuridiche esistente agli atti dell'Ufficio Territoriale di Governo in quanto trasmesso in copia conforme dal Tribunale Civile di Catanzaro in data 25 ottobre 2002.

Precedentemente godeva di personalità giuridica civilmente riconosciuta in data 22.6.1987, trascritta nel registro delle Persone Giuridiche presso il Tribunale Civile di Catanzaro al n.43 in data 25 giugno 1987.

ART.2

FINALITÀ DELL'ARCICONFRATERNITA

L'Arciconfraternita, nata con finalità di assistenza agl'infermi e di devozione al SS. Sacramento, mantiene gli scopi istituzionali originari ma nello spirito del Vaticano II.

In quanto aggregazione ecclesiale è costitutivamente vincolata alla comunione con l'Ordinario Diocesano e con tutti i membri del popolo di Dio.

È soggetta alla vigilanza dell'Ordinario Diocesano per quanto riguarda l'integrità della fede, dei costumi e l'osservanza della disciplina ecclesiastica.

Si apre al continuo discernimento dei segni dei tempi:

- promuove l'incremento del culto pubblico del SS. Sacramento;
- favorisce la formazione umana e cristiana dei confratelli e delle loro famiglie;
- cura opere di carità a favore dei poveri, degl'infermi, dei minori e delle donne in difficoltà.

Essa vuole vivere, per quanto di competenza, la missione della Chiesa in uno spirito di totale obbedienza ai Suoi Pastori.

ART. 3

INSEGNE

La Reale Arciconfraternita per sovrana concessione di S. M. Carlo III di Borbone, Re delle Due Sicilie, fregia il gonfalone con la Croce ottagonale dei Cavalieri Ospitalieri di S. Giovanni di Gerusalemme, di Rodi e di Malta e, per concessione degli augusti Sommi Pontefici anteriori al pontificato di Alessandro VI, che nel 1502 riconfermò il deliberato dei suoi 10 antecessori, della Tiara pontificia (Tiregno con le chiavi di Pietro) accollata alla stessa Croce di Malta.

I Confratelli, in virtù dei reali decreti di Carlo III di Borbone, dei privilegi concessi altresì dai suoi successori, della luminosa tradizione religiosa e cavalleresca della Istituzione, nelle feste solenni vestono l'abito nero della Chiesa e la mozzetta di velluto cremisi bordata da un gallone d'oro recanti entrambi, sulla sinistra, la croce di Malta pura in panno bianco e portano al collo, sospesi ad un nastro giallo a bordi rossi, le Insegne pontificie sovrastanti una corona reale in oro sovrapposta alla Croce ottagonale pura dei Cavalieri di Malta in metallo smaltata di bianco. La mozzetta del Priore, sull'abito nero della Chiesa, avrà un gallone d'oro largo, quella dei componenti della Cattedra avrà un gallone con greca al collo. Il saio dei confratelli sarà cinto ai fianchi da un cordone nero, quello dei componenti della cattedra rosso, quello dei priori e dei priori emeriti rosso e oro.

Le dame indosseranno il mantello nero con croce a sinistra e il pizzo liturgico indossato sopra la testa e le spalle. Tutti indosseranno i guanti bianchi.

Le dame che eventualmente faranno parte della cattedra dovranno indossare sul mantello la mozzetta rossa con colletto nero.

In celebrazioni religiose non solenni i Confratelli possono portare, nella totalità dei partecipanti, a tracolla, lo scapolare in seta cremisi crociato di bianco con medaglione della Vergine.

Il Priore, discrezionalmente, potrà concedere sia ai Confratelli che agli estranei al Sodalizio attestazioni di benemerita con medaglia (di I, II e III classe) che potranno essere apposte sulla mozzetta o indossate sull'abito scuro.

ART.4

SEDE

La sede dell'Arciconfraternita è unica ed è esclusivamente ubicata nella Chiesa di S. Giovanni in Catanzaro nella quale, a suo tempo, fu eretta.

TITOLO II

ART.5

I MEMBRI DELL'ARCICONFRATERNITA

Possono essere ammessi a far parte dell'Arciconfraternita dei SS. Giovanni Battista ed Evangelista dei Cavalieri di Malta ad Honorem di Catanzaro i cattolici, uomini e donne, che abbiano maturato

all'interno della Chiesa un cammino di fede, siano disposti ad impegnarsi per il conseguimento dei fini propri dell'Arciconfraternita e siano irreprensibili quanto a condotta morale e civile.

In particolare: bontà d'animo, giustizia, sincerità, fedeltà, esemplarità nella vita familiare, partecipazione alla vita della Comunità, alla catechesi ed alla vita sacramentaria.

ART.6

CONFRATELLI EXTRADIOCESANI

Qualora dovessero formarsi dei gruppi consistenti fuori dell'Arcidiocesi di Catanzaro - Squillace, come anche all'estero, allo scopo di tenere uniti questi Confratelli, possono essere istituite delle Delegazioni periferiche dell'Arciconfraternita, assistite da un Padre Spirituale.

Le Delegazioni dovranno sempre fare riferimento a Statuto e Regolamento dell'Arciconfraternita e saranno sempre e comunque dipendenti dalla Cattedra di Catanzaro per tutto ciò che riguarda in particolar modo l'ammissione dei nuovi confratelli.

ART. 7

Gli iscritti si distinguono in Cavalieri e Dame. Ordinari, Onorari e Aspiranti.

I membri Ordinari godono di tutti i diritti, ivi compreso quello di voto attivo e passivo e sono soggetti a tutti i doveri previsti dallo Statuto e dai regolamenti.

I membri Onorari sono quei cristiani che avendo acquisito particolari benemeritenze nei confronti della Chiesa di San Giovanni o dell'Arciconfraternita vengono ammessi a far parte del Sodalizio dalla Cattedra o dall'assemblea, fruiscono dei benefici spirituali della medesima e sono ammessi al voto consultivo ma non a quello deliberativo.

ART.8

Chi desidera appartenere all'Arciconfraternita dovrà fare domanda al Priore corredata dalla presentazione di due Confratelli e del proprio Parroco.

La Cattedra, a suo insindacabile giudizio, ammetterà a far parte del sodalizio quegli aspiranti che, avendo compiuto la maggiore età (diciotto anni), ricevuto tutti i sacramenti della iniziazione cristiana e completato il noviziato, riterrà veramente degni per bontà, per pratica religiosa, per esemplarità di condotta personale, familiare e sociale.

L'ammissione all'Arciconfraternita comporta automaticamente il diritto alla crociatura di Cavaliere di Malta ad honorem.

ART.9

L'ammissione avrà luogo ogni anno nelle ricorrenze delle festività dei Santi Patroni San Giovanni Battista e San Giovanni Evangelista.

ART.10

Il Confratello regolarmente ammesso che testimonia fedelmente gli impegni relativi alla vita associativa, che adempie all'obbligo di contribuzione gode di tutti i diritti legali alla condizione di membro della Arciconfraternita.

Per essere ammesso nell'Arciconfraternita il postulante deve presentare domanda scritta al Priore confermata da due confratelli e corredata dalla seguente documentazione:

Sintetico curriculum vitae;

Certificato penale;

Certificato carichi pendenti.

Il Confratello che presenta le dimissioni dall'Arciconfraternita non può essere più riammesso.

Il Confratello escluso per morosità può essere riammesso, a giudizio insindacabile della Cattedra, ove dimostri che la morosità non è dovuta a causa a lui imputabile e previo pagamento delle quote arretrate.

Il Confratello comunque escluso per qualsivoglia motivo perde il diritto al voto attivo e passivo e non può più essere riammesso.

TITOLO III

ART.11

ORGANIZZAZIONE E GOVERNO DELL'ARCICONFRATERNITA

Sono organi dell'Arciconfraternita: l'Assemblea e la Cattedra.

ART.12

ASSEMBLEA

L'assemblea ordinaria dei membri effettivi deve essere convocata almeno due volte l'anno per la programmazione della vita associativa e per la relativa verifica.

Il Priore dovrà presentare relazione sulle attività svolte e proposte su quelle da svolgere. Presenterà inoltre, per l'approvazione, il bilancio preventivo e quello consuntivo.

La presidenza dell'assemblea viene assunta dal Priore o da chi ne fa le veci ed è assistito dal Segretario.

Il Priore, o la Cattedra, o almeno i 30 confratelli Ordinari possono richiedere la convocazione dell'assemblea straordinaria.

ART.13

LA CATTEDRA

È costituita da: Priore, Vice Priore, Segretario, Tesoriere, Maestro delle Cerimonie.

Viene eletta con le modalità stabilite nel regolamento.

Tutti i componenti la Cattedra devono avere, al momento della elezione, il domicilio e la residenza in Catanzaro e questo status devono mantenerlo sino all'espletamento del mandato cui sono stati chiamati.

Dura in carica tre anni e ha i seguenti compiti:

- a - promuovere e salvaguardare le finalità proprie dell'Arciconfraternita;
- b - approvare i bilanci preventivi e consuntivi da sottoporre all'Assemblea;
- e - conservare, amministrare e sviluppare il patrimonio del Sodalizio.

La Cattedra si riunisce almeno una volta al mese per verificare l'andamento del Sodalizio e deliberare su quanto ritiene necessario.

Unitamente al Padre Spirituale nomina un Confratello quale Maestro dei novizi che provvederà alla formazione spirituale degli stessi fino alla vestizione.

Non possono essere eletti alla carica di Priore o di componenti la Cattedra quei confratelli che già eletti in precedenti consultazioni siano stati, con il loro comportamento, causa dello scioglimento della Cattedra o, comunque, rimossi per qualunque motivo con provvedimento dell'Ordinario Diocesano.

Provvedimento divenuto definitivo per mancato ricorso alle Autorità Superiori e, quindi, non reintegrati.

ART.14

IL PRIORE

Il Priore è il capo del Sodalizio.

Il Priore e gli altri quattro componenti eletti costituiscono la Cattedra. L'attribuzione delle cariche (Vice Priore, Segretario, Tesoriere, Maestro delle Cerimonie), in seno ad essa, è demandata al Priore eletto.

Ha la firma degli atti ufficiali e rappresenta giuridicamente in tutto il Sodalizio.

Può delegare, in singoli casi e di volta in volta, un membro della Cattedra alla firma a rappresentarlo mancando la disponibilità del Vice Priore.

Promuove l'osservanza degli Statuti e dei Regolamenti e di tutto ciò che riguarda i beni temporali dell'Arciconfraternita e ammonisce i Confratelli il cui comportamento non è consono alle norme

statutarie e, se ricorrono le circostanze indicate nell'art.23, ne commina le dovute sanzioni, compresa la dimissione, giusta deliberazione della Cattedra.

Nei giudizi attivi può inoltre, stare in giudizio contro terzi, previa autorizzazione dell'Ordinario Diocesano. Nei giudizi passivi può costituirsi, ma la costituzione deve essere successivamente ratificata dall'Ordinario Diocesano.

Dura in carica tre anni ed ha i seguenti compiti:

- a) promuovere e salvaguardare le finalità proprie dell'Arciconfraternita;
- b) ratificare i bilanci preventivi e consuntivi;
- c) conservare, amministrare e sviluppare il patrimonio del Sodalizio,
- d) curare l'invio alla Curia Arcivescovile del 3% dell'utile netto annuo del Sodalizio.

Può essere rieletto solo per due mandati consecutivi. Può essere rieletto trascorso un mandato dalla cessazione dell'incarico.

Al termine del suo mandato deve consegnare immediatamente tutta la documentazione in suo possesso nonché i beni del Sodalizio in suo possesso al Priore subentrante.

Alla cessazione dell'incarico, a giudizio insindacabile della Cattedra, i Priori uscenti possono essere inclusi nell'Albo dei Priori Emeriti con diritto di partecipare alle riunioni di Cattedra unicamente con voto consultivo

ART.15

IL VICE PRIORE

Il Vice Priore coadiuva il Priore e con la stessa cura il buon andamento dell'Arciconfraternita.

Provvede a quanto è utile alla chiesa, alle festività e a quanto ritiene necessario, previo assenso del Priore. Cura i rapporti con i confratelli impediti da malattia. Provvede altresì alle onoranze dei confratelli defunti.

Lo sostituisce durante le sue assenze o impedimento, ma non può stare in giudizio contro terzi.

ART. 16

IL SEGRETARIO

Provvede e controlla tutto quanto è necessario per il buon andamento del Sodalizio: a lui sono affidati tutti i carteggi della segreteria e dell'archivio.

Nel corso delle riunioni della Cattedra redige i verbali che devono essere immediatamente sottoscritti dal Priore e dal Segretario.

Al termine del suo mandato deve consegnare immediatamente tutta la documentazione in suo possesso al Segretario subentrante.

ART.17

IL TESORIERE

Tiene la contabilità, compila i bilanci annuali e firma i mandati di pagamento che sono esecutivi dopo la convalida del Priore. È responsabile della cassa.

Al termine del suo mandato deve consegnare immediatamente al Tesoriere subentrante tutta la documentazione in suo possesso nonché un bilancio analitico della gestione.

ART.18

IL MAESTRO DI CERIMONIE

Cura l'esecuzione delle cerimonie interne ed esterne, dei cortei processionali, dei ricevimenti di invitati e autorità, designando i posti d'onore.

Tiene inoltre in custodia gli oggetti di valore e gli arredi di cui sarà apposito registro.

Al termine del suo mandato deve consegnare immediatamente tutti beni di cui è responsabile al Maestro delle Cerimonie subentrante.

ART.19

IL PADRE SPIRITUALE

Il Padre Spirituale, cui si deve speciale ubbidienza ed ossequio, è un sacerdote nominato dall' Ordinario Diocesano. Ha diritto di partecipare a tutte le riunioni della Cattedra indirizzando le decisioni della stessa per quanto attiene l'aspetto spirituale e religioso.

Curerà la vita spirituale dell' Arciconfraternita e vigilerà sul buon andamento di tutte le funzioni che si compiono nella Chiesa riguardanti l'Arciconfraternita.

Sarà compito proprio del Padre Spirituale celebrare la liturgia nelle feste religiose proprie dell'Arciconfraternita secondo accordi preventivamente presi con la Cattedra e con il Parroco nel caso questi fosse distinto dal Padre Spirituale.

Inoltre promuoverà la vita spirituale dei confratelli particolarmente, con particolare attenzione ai componenti la Cattedra, attraverso la catechesi e la direzione spirituale per aiutarli a conseguire la finalità prevista dall'art. 2 dello Statuto.

ART.20

IL MAESTRO DEI NOVIZI.

È scelto dalla cattedra, sentito il Padre Spirituale, tra i confratelli in possesso delle attitudini a svolgere tale ruolo che siano conoscitori della vita confraternale, delle norme statutarie e del regolamento.

Il candidato dovrà essere di condotta morigerata e buon cristiano, ed avere una anzianità nella confraternita di oltre dieci anni.

Ha l'obbligo di presenziare alle cerimonie e funzioni liturgiche proprie della confraternita, della Parrocchia e della Diocesi.

Può essere revocato solo per giusta causa dalla cattedra sentito il Padre Spirituale.

Ha il compito di:

- curare la formazione dei novizi per quanto riguarda la conoscenza delle regole statutarie e regolamentari, della storia confraternale e delle attività e tradizioni della Confraternita;
- Vigila sulla frequentazione della Chiesa da parte degli ammessi al noviziato;
- Predisporre, assieme al Padre Spirituale, il programma di formazione;
- Esprime il proprio parere, non vincolante, sulle domande di ammissione al sodalizio;
- Al fine di ogni periodo di formazione e prima della cerimonia di accoglienza redige una relazione scritta attestante l'avvenuto noviziato da presentare alla Cattedra ed al padre Spirituale;
- Può farsi coadiuvare da altri confratelli, dandone notizia alla Cattedra, ferma restando la sua personale responsabilità.

Cessa con lo scadere della Cattedra.

ART. 21

È istituito l'Albo dei Priori Emeriti.

Alla cessazione dell'incarico, a giudizio insindacabile della Cattedra, i Priori uscenti

possono essere inclusi nell'Albo dei Priori Emeriti con diritto di partecipare alle riunioni della Cattedra unicamente con voto consultivo.

Non possono essere nominati Priore Emerito coloro che non sono in possesso dei requisiti previsti dall'art. 13 1° cpv.

ART.22

CONSIGLIO DEI PRIORI

Il Consiglio dei Priori è composto dai Priori Emeriti e dal Priore in carica.

Allo stesso è demandata la risoluzione, in prima istanza, delle problematiche e/o delle conflittualità che dovessero insorgere tra Confratelli, tra i Confratelli e la Cattedra, tra il Priore in carica e gli altri Confratelli o la Cattedra. In quest'ultimo caso il Priore in carica dovrà astenersi dal partecipare alla riunione.

TITOLO IV

ART.23

SANZIONI DISCIPLINARI

Coloro che, dopo essere stati legittimamente associati nell'Arciconfraternita, aderiscono, militano o anche simpatizzano con organizzazioni politiche o sette condannate dalla chiesa, o abbandonano pubblicamente la fede, o sono soggetti di rottura della comunione ecclesiale, o vengono irretiti da scomunica inflitta o dichiarata, o danno scandalo, o nel caso di gravi reticenze sullo "status" personale e/o familiare, premessa l'ammonizione del Priore e dei Padre Spirituale, vengano dimessi, salvo il diritto di ricorso all'Ordinario Diocesano.

TITOLO V

ART.24

MEZZI FINANZIARI

Per il conseguimento dei propri scopi e per l'organizzazione ed attuazione delle sue opere l'Arciconfraternita si avvale della quota d'iscrizione iniziale ed annuale dei suoi membri nonché di erogazioni ed offerte raccolte dai membri e dagli organi direttivi.

Dopo l'approvazione del bilancio annuale dovrà essere conferito alla Curia Arcivescovile il 3% dell'utile netto conseguito dal Sodalizio.

TITOLO VI

ART.25

Un apposito regolamento darà le necessarie indicazioni per l'attuazione delle norme del presente Statuto e indicazioni per quanto attiene le modalità di elezione delle cariche statutarie.

ART.26

Per quanto non previsto espressamente dallo Statuto e dal Regolamento supplisce la legislazione ecclesiastica generale e particolare.

Ogni variazione o modifica del presente Statuto necessita dell'approvazione dell'Ordinario Diocesano.

REGOLAMENTO

La vita interna del Sodalizio è guidata dal seguente regolamento redatto nello spirito delle tradizioni e nel rispetto delle direttive della Chiesa che, con le indicazioni e le norme del Concilio e sotto la guida dell'Ordinario Diocesano, ha indicato ai fedeli laici i nuovi modi e mezzi per rendere feconda e prospera la vita associativa dei suoi membri.

ART.1

Norme per l'ammissione

Chi intende appartenere all'Arciconfraternita dovrà fare domanda al Priore.

Non possono essere ammesse all' Arciconfraternita persone iscritte, militanti o anche simpatizzanti, in sette segrete e non segrete, condannate o anche non gradite alla Chiesa e/o irretite per come recita l'art.5 dello Statuto.

Le domande di ammissione devono pervenire non oltre il 31 dicembre di ogni anno corredate dai seguenti documenti:

- Situazione di famiglia;
- Dichiarazione da cui risulti che la situazione di famiglia è consona alle leggi della Chiesa;
- Dichiarazione della Parrocchia di appartenenza attestante la religiosità e la moralità, del postulante e del suo nucleo familiare;
- Dichiarazione di non fare parte o aver fatto parte di organismi condannati o anche non graditi alla Chiesa;
- Certificato di residenza;
- Certificato penale;
- Certificato di carichi pendenti
- Sintetico curriculum vitae e specificazione della professione esercitata e dell'attività che al momento svolge;
- Due foto formato tessera;
- Comunicazione dell'indirizzo di posta elettronica e, se in possesso, del sito internet. Tutte le comunicazioni, comprese quella della elezione della Cattedra, saranno loro inviate ai siti comunicati.

Ogni cambio di residenza o di domicilio e ogni variazione del sito internet o dell'indirizzo di posta elettronica dovrà essere immediatamente comunicato.

Dopo il controllo dei documenti da parte del Segretario, il Priore, sentito il Padre Spirituale, sottopone la domanda alla Cattedra che si pronunzia, a maggioranza sull'ammissione o meno del richiedente.

La decisione della Cattedra, in caso di rigetto, è inappellabile.

Al postulante il segretario provvederà a dare tempestiva comunicazione ed alla restituzione della documentazione.

I nuovi ammessi saranno accolti, quali novizi, il giorno 24 giugno, festività del Patrono S. Giovanni Battista.

La loro accoglienza definitiva avverrà - previo il superamento del periodo di noviziato - lo stesso giorno dell'anno successivo.

Durante il noviziato dovranno approfondire, presso la sede di Catanzaro, o presso la Parrocchia di appartenenza, a norma di diritto, la conoscenza sulla storia e le finalità dell'Arciconfraternita, fare parte attiva della comunità parrocchiale, impegnarsi nelle attività formative e caritative della stessa.

Per gli aspiranti residenti in altre diocesi il noviziato si svolgerà presso la parrocchia di appartenenza che dovrà certificare l'avvenuto svolgimento dello stesso e rilasciare il relativo certificato.

Il responsabile della delegazione di appartenenza, se nominato, dovrà certificare il superamento del periodo di noviziato con invio alla sede di Catanzaro di apposita certificazione.

Possono essere ammessi quali "ASPIRANTI" i giovani della Diocesi che non hanno compiuto la maggiore età e fino al compimento del 25° anno di età, che intendono iniziare un percorso formativo e di impegno personale all'interno dell'Arciconfraternita e della Chiesa locale. Gli aspiranti dovranno assicurare la loro partecipazione alle cerimonie religiose dell'Arciconfraternita, agli incontri formativi dei confratelli ed a tutte le iniziative promosse dal Sodalizio. Ogni aspirante dovrà presentare istanza di ammissione all'Arciconfraternita su apposito modello, controfirmato per adesione dai genitori o da chi esercita la patria potestà sul minore. Gli aspiranti sono esonerati dal pagamento della quota di ingresso e dalla quota annua. Nelle feste solenni e nelle cerimonie indosseranno il mantello e lo scapolare dell'Arciconfraternita, messi a disposizione dalla stessa Arciconfraternita.

ART.2

Rito dell'ammissione

I Novizi ammessi a far parte del Sodalizio vengono accolti in forma solenne in occasione della festa del Santo Patrono Giovanni Battista, con la partecipazione della Cattedra, dei Confratelli e delle Consorelle in abito della Confraternita.

ART.3

Contributi

I confratelli hanno l'obbligo di versare un contributo di ammissione una tantum al momento dell'iscrizione nella Confraternita nella misura stabilita dalla cattedra nonché un contributo annuale di sostentamento.

Per favorire le esigenze di vita confraternale il contributo annuale deve essere versato ordinariamente nel mese di gennaio di ogni anno e, comunque, non oltre il mese di marzo, al fine di evitare lo stato di morosità a cui consegue l'applicazione di sanzioni disciplinari e pecuniarie determinate e inflitte dal Seggio Priorale.

La regolarità dei contributi assegna il godimento di tutti i diritti attivi e passivi, ivi compreso il diritto di voto nelle assemblee, il diritto di candidatura e voto nelle elezioni per il rinnovo delle cariche statutarie e il diritto di assumere cariche Officiali.

Chiunque non sia in regola con il versamento delle quote perde tali diritti, mantenendo comunque la qualità di Confratello o di Consorella.

Lo stato di moroso si assume nel caso in cui si omette il versamento della quota per una annualità.

Se la morosità dovesse perdurare per oltre due anni, ne conseguirà l'adozione di un provvedimento di sospensione momentanea dalla qualità di associato.

Il confratello verrà sollecitato per iscritto a sanare la morosità entro e non oltre tre mesi dalla notifica a mezzo del servizio postale o posta elettronica.

Decorso infruttuosamente il termine di tre mesi dalla notifica dello stato di morosità, la Cattedra delibererà la sospensione dalla qualità di associato.

Rimarrà nella loro coscienza il valore mancato alla partecipazione solidale.

La presente norma, relativamente al contributo annuale, può essere derogata, a discrezione della Cattedra, per quei Confratelli che, per dimostrate particolari condizioni economiche, dichiarano di non avere la possibilità di far fronte al pagamento.

Il Confratello in mora potrà essere riammesso, a giudizio insindacabile della Cattedra, ove dimostri che la morosità era imputabile a causa di forza maggiore e previo pagamento delle quote arretrate qualora le circostanze fossero mutate.

La Cattedra, o l'eventuale Commissario, in via del tutto eccezionale, ed al fine di recuperare confratelli che si sono allontanati per svariate motivazioni, può decidere sull' ammontare delle quote arretrate da corrispondere per sanare lo stato di morosità con sanatoria individuale e/o collettiva.

Il Confratello che presenta le proprie dimissioni dall' Arciconfraternita, per motivi non imputabili alla stessa, non può essere riammesso.

ART. 4

Benefici statutari

Il Confratello in regola con quanto previsto da Statuto e Regolamento ha diritto:

- 1) di partecipare alle assemblee ordinarie e straordinarie della Arciconfraternita;
- 2) nel bisogno potrà godere, se ne farà richiesta, di facilitazioni sulle prestazioni professionali, commerciali o di altra natura che altri Confratelli vorranno mettere a disposizione previo accordo ed autorizzazione rilasciata dalla Cattedra.

Di tale disponibilità la Segreteria darà notizie ai Confratelli con i mezzi più idonei allorquando professionisti, tecnici, commercianti, ecc. e quanti hanno possibilità e buona volontà segnaleranno le loro disponibilità e i limiti di essa nei confronti dei Confratelli che ne hanno bisogno.

- 3) nel decesso a tutte le onoranze funebri ordinarie e consuete della Chiesa dell' Arciconfraternita e tutte a carico dell'Amministrazione stessa.

Specificatamente:

- a) accoglienza del feretro in Chiesa;
- b) celebrazione delle esequie, presenti Confratelli, Consorelle e componenti la Cattedra che testimonieranno così alla famiglia del defunto i legami di fraterna solidarietà vigenti tra i Membri dell' Arciconfraternita.

Pertanto, appena avvenuto il decesso di un Confrate, i congiunti daranno comunicazione al Priore o al Procuratore che provvederanno agli adempimenti previsti per tale luttuosa circostanza.

ART.5

Doveri

I Confratelli e i componenti la Cattedra si dimostrino sempre figli devoti ed obbedienti della Chiesa, rispettosi ed ossequienti verso l'autorità Ecclesiastica, di cui accoglieranno di buon grado il Magistero e le direttive pastorali nonché tutti gli inviti per una disciplina esemplare.

Gli stessi hanno il dovere:

- a) di partecipare alle riunioni formative programmate dal Padre Spirituale o dal Maestro dei Novizi;
- b) di assistere ai Sacri Riti liturgici nel giorno del Signore ed in quei tempi che richiedono la soddisfazione delle pie pratiche proprie dell'Arciconfraternita, nel tempio del Sodalizio e nelle tradizionali solennità e precisamente:
 - 1) Esposizione del Santissimo per 40 ore;
 - 2) Giovedì Santo;
 - 3) Venerdì Santo;
 - 4) Veglia Pasquale;
 - 5) Corpus Domini;
 - 6) Festività di S. Giovanni Battista;
 - 7) Festività di S. Giovanni Evangelista (27 dicembre).
 - 8) Festa del Santo Patrono della Città di Catanzaro.

I Confratelli che, senza giustificato motivo, non partecipano alle funzioni di cui sopra dopo tre richiami scritti da parte della Cattedra perdono il diritto al voto attivo e passivo.

L'abito di chiesa e le insegne dell'Arciconfraternita possono essere indossate esclusivamente per partecipare alle manifestazioni religiose di cui sopra ed a quelle indicate specificatamente dalla Cattedra.

È assolutamente vietato indossare l'abito o le insegne dell'Arciconfraternita per partecipare a qualsiasi altra manifestazione non religiosa sia essa civile o militare, pubblica o privata.

La suddetta norma può essere derogata solo in occasione di eventi eccezionali e sempre previa autorizzazione della Cattedra.

ART. 6

Comitato dei Priori

Ricorrendone le condizioni potrà essere costituito il Comitato dei Priori composto da: Priore in carica, Priori emeriti e Padre Spirituale.

È un organismo a carattere esclusivamente consultivo, il suo parere non è vincolante.

Il Priore e la Cattedra possono sempre chiedere al Comitato dei Priori pareri su questioni di natura giuridica (interpretazione di norme statutarie e regole interne) di ordine economico, finanziario, disciplinare, e sulle questioni attinenti alle tradizioni della Confraternita.

Il Comitato dei Priori deve essere convocato a tutte le riunioni del seggio Priorale e può partecipare ai lavori con diritto di prendere la parola ma senza diritto di voto.

Partecipa, quale organismo rappresentativo, a tutte le manifestazioni pubbliche della Confraternita.

Il Comitato dei Priori si riunisce ogni volta che deve fornire un parere, richiesto dal Priore, da un membro del Seggio Priorale o da 1/3 dei Confratelli e Consorelle regolarmente iscritti.

Si riunisce presso la sede della Confraternita su convocazione del Segretario del Seggio Priorale, il quale programma la seduta e stabilisce gli argomenti all'ordine del giorno e ne svolge funzioni di segretario, senza diritto di voto.

Il Priore in carica assume la funzione di Presidente del Comitato e ne è il portavoce.

È compito del Comitato dei Priori esprimere pareri non vincolanti esplicitati e formalizzati nei modi e tempi di seguito indicati.

I pareri espressi vengono redatti per iscritto a cura del segretario e consegnati al Priore e al Seggio Priorale al fine di essere allegati agli atti per cui è chiesto il parere.

Al Comitato dei Priori è attribuito il compito di dirimere e decidere, quale organo di prima istanza, le controversie derivanti dall'interpretazione delle norme regolamentari e statutarie della Confraternita e su tutte le controversie riguardanti conflitti insorgenti tra gli organi statutari, i confratelli e consorelle e novizi,

tra la Confraternita e l'Assistente spirituale e il titolare della parrocchia, nonché i ricorsi relativi all'adozione di provvedimenti disciplinari a carico di confratelli e consorelle e su tutti i ricorsi riguardanti la vita della Confraternita.

Le decisioni del Comitato dei Priori sono appellabili all'organismo diocesano costituito presso la diocesi e in ultima istanza all'Ordinario diocesano.

Le decisioni del Comitato dei Priori sono prese a maggioranza dei componenti. In caso di parità di voti prevale il voto del Priore in carica.

I verbali e gli atti relativi alle decisioni dei ricorsi sono trasmessi all'organo diocesano o all'Ordinario Diocesano entro quindici giorni dalla pronuncia a cura del Segretario.

Qualora i provvedimenti disciplinari e le pratiche o gli affari della confraternita dovessero riguardare uno dei componenti il Comitato dei Priori, lo stesso è obbligato ad astenersi dal prendere parte alla discussione e decisione.

ART.7

Delegazioni periferiche

Allo scopo di perseguire le finalità previste dall'art. 6 dello Statuto, la Cattedra può deliberare l'istituzione di Delegazioni extra territoriali.

A guidare l'Aggregazione, che per essere costituita dovrà avere un numero congruo di confratelli sul territorio, la Cattedra darà incarico ad un Confratello della zona.

Un Sacerdote assisterà spiritualmente i Confratelli della Delegazione mediante una catechesi programmata e sistematica.

I confratelli delle Delegazioni potranno partecipare, indossando l'abito di Chiesa, soltanto a manifestazioni religiose che si svolgeranno nell'ambito territoriale di appartenenza oltre che a manifestazioni che saranno organizzate da altre Delegazioni.

Della partecipazione dovrà essere informata la Cattedra di Catanzaro alla quale compete l'autorizzazione a partecipare.

E' assolutamente vietato indossare l'abito di Chiesa e le insegne dell'Arciconfraternita per partecipare a qualsiasi altra manifestazione civile pubblica e privata.

Al Confratello Responsabile saranno presentate le richieste di adesione all'Arciconfraternita da parte di coloro che sono residenti nel territorio della Delegazione.

L'intera documentazione, acquisita e vagliata dal Responsabile e dal Padre Spirituale, verrà inviata alla Segreteria della Cattedra di Catanzaro.

I Responsabili delle varie Delegazioni dovranno semestralmente relazionare sull'andamento dell'aggregazione e saranno convocati almeno una volta all'anno per relazionare alla Cattedra sull'attività svolta dalla propria Delegazione.

I rapporti del Sodalizio con l'Arcibasilica Lateranense saranno curati direttamente dal Priore o da un confratello da lui designato.

La Cattedra potrà nominare un confratello per curare i rapporti con le Delegazioni.

Le Delegazioni non possono variare, modificare, usare simboli, insegne, logo od abito diverso da quello della Casa Madre.

ART. 8

Delle candidature

Possono candidarsi alla carica di Priore e di componenti della Cattedra tutti i Confratelli e le consorelle aventi diritto a voto attivo che abbiano maturato almeno tre anni di appartenenza alla Arciconfraternita escluso il periodo di noviziato e siano residenti in Catanzaro.

I candidati devono essere in regola con il versamento annuale delle quote e in possesso contestuale dei seguenti requisiti:

- Condotta irrepreensibile e morigerata pubblicamente riconosciuta;

- Non aver svolto funzioni di Priore o componente del Seggio Priorale per due mandati consecutivi negli ultimi due trienni;
- Frequenza assidua ai sacramenti e alle funzioni religiose;
- Non essere stato dimissionato da una carica statutaria o da un incarico affidato a norma di statuto.
- Non aver violato norme dello Statuto o del Regolamento;
- Non avere giudizi penali pendenti presso gli organi giudiziari statali e non aver riportato censure o ammonimenti emessi da autorità Ecclesiastiche;
- Non essere separato o divorziato o in fase di separazione consensuale o giudiziale;
- Non fare parte o aver fatto parte di organismi condannati o anche non graditi alla Chiesa (es. massoneria);
- Non essere soggetto a procedimenti civili aventi ad oggetto la perdita della potestà genitoriale;
- Non avere in corso incarichi direttivi in partiti politici (can. 317 del CDC);
- Non aver violato l'art.5 ultima parte del presente regolamento.

Per come previsto all'art.13 dello Statuto non possono presentare la propria candidatura ed essere eletti alla carica di Priore o di componente la Cattedra quei confratelli che già eletti in precedenti consultazioni siano stati causa dello scioglimento della stessa né coloro i quali siano stati rimossi per qualunque motivo con provvedimento dell'Ordinario Diocesano divenuto esecutivo.

ART. 9

Delle sanzioni disciplinari

In caso di violazione di norme statutarie e regolamentari, di inosservanza di provvedimenti adottati nei confronti di confratelli, consorelle e novizi o di provvedimenti adottati nei confronti di componenti di commissioni o organi della confraternita possono essere adottati dal Priore, previa deliberazione della Cattedra, i seguenti provvedimenti:

Richiamo ufficiale

Il richiamo ufficiale è un provvedimento adottato dal Priore, nelle forme e nei modi previsti per violazione di doveri confraternali di lieve entità. Consiste della contestazione scritta e motivata della violazione delle norme statutarie, regolamentari e canoniche nell'indicazione della sanzione applicata, nella sua durata.

Ammonimento

L'ammonimento è un provvedimento adottato dal Priore nelle forme e nei modi previsti dal regolamento per violazione dei doveri confraternali di grave entità o in seguito alla adozione del richiamo ufficiale avverso il quale non vi sia stato ravvedimento e riparazione nei termini fissati. Esso consiste in un provvedimento scritto e motivato che contiene l'indicazione dei fatti per cui sono state violate le norme statutarie, regolamentari e canoniche violate, la sanzione applicata e la durata della stessa. Il provvedimento di ammonimento comporta la sospensione per la durata prevista di tutti i diritti attivi e passivi dell'iscritto.

Sospensione

La sospensione è un provvedimento adottato dal Priore sentita la Cattedra nelle forme e nei modi previsti dal presente regolamento, nel caso in cui siano stati comminati due provvedimenti di ammonimento senza ravvedimento. Può avere una durata minima di quindici giorni e un massimo di

sei mesi. Entro questi periodi il confratello o la consorella o il novizio devono dare dimostrazione di ravvedimento e riparare eventuali danni arrecati, in caso contrario consegue la sanzione più grave dell'espulsione dalla Confraternita e la cancellazione dal libro dei Confratelli e delle Consorelle. Il periodo di sospensione comporta la sospensione di tutti i diritti attivi e passivi dell'iscritto.

Tutte le sanzioni disciplinari e le sanzioni pecuniarie sono applicate dalla Cattedra, sentito il parere, non vincolante, del Padre Spirituale.

Avverso l'applicazione delle sanzioni disciplinari è ammesso ricorso in prima istanza al Comitato dei Priori e, successivamente, agli organismi diocesani competenti.

In ultima istanza, all'Ordinario Diocesano.

ART. 10

Della decadenza e dimissioni

Gli iscritti alla confraternita perdono la qualità di associati:

- Per dimissioni volontarie
- Per decadenza

Le dimissioni volontarie sono rese personalmente dall'interessato e devono risultare per iscritto o da atti scritti e verbalizzati dal segretario. Diventano irrevocabili trascorsi 15 giorni dalla data della presentazione.

Qualora le dimissioni non sono imputabili a cause riconducibili alla confraternita, il dimissionario non può essere più riammesso e perde ogni diritto e beneficio.

La decadenza si verifica per mancanza dei requisiti richiesti per essere iscritto alla confraternita; per dichiarazioni false o mendaci; per indegnità; per comportamenti contrari all'interesse della Confraternita.

I provvedimenti dichiarativi delle dimissioni e della decadenza sono emanati dal Seggio Priorale secondo le disposizioni che regolano le decisioni del Seggio. Avverso tali provvedimenti è ammesso ricorso di prima istanza al Comitato dei Priori o, in mancanza, all'organismo diocesano preposto o all'Ordinario diocesano, secondo le regole riportate nel presente regolamento.

ART. 11

Delle Assemblee ordinaria e straordinaria

L'Assemblea ordinaria, come stabilito dallo Statuto, viene convocata almeno due volte all'anno di cui una entro il 31 gennaio, perché, entro e non oltre il 15 del mese di febbraio dello stesso anno, bisogna rimettere alla Curia per l'approvazione i bilanci nonché le relazioni amministrativa, pastorale e spirituale.

Alla Diocesi dovrà essere rimessa una somma pari al 3% degli utili di gestione.

L'Avviso di convocazione, con indicato l'ordine del giorno dei lavori, dovrà essere inviato 15 prima della stessa; affisso nella bacheca dell'Arciconfraternita nella chiesa di San Giovanni in Catanzaro;

pubblicato sul sito internet www.cavalieridiMaltaadhonorem.cz.org; comunicato a mezzo SMS o E-Mail ai singoli confratelli.

Della conoscenza e della validità della convocazione fanno fede l'affissione nella bacheca della Chiesa di S. Giovanni e la pubblicazione sul sito internet.

La presidenza dell'assemblea viene assunta dal Priore o da chi ne fa le veci ed è assistito dal Segretario.

La riunione è valida in prima convocazione se sono presenti almeno la metà più uno degli iscritti aventi diritto al voto; in seconda convocazione qualunque sia il numero dei Confratelli presenti.

L'assemblea straordinaria può essere convocata dal Priore, dalla Cattedra o sulla richiesta di 30 soci effettivi i quali dovranno indicare gli argomenti da trattare.

ART. 12

Dell'Assemblea elettiva

Tre mesi prima della scadenza del triennio, o in caso di vacanza della Cattedra, si dovrà provvedere ad espletare tutte le formalità per il rinnovo delle cariche.

1. Il Priore, o chi legittimamente lo sostituisce:

- a) indice le elezioni comunicando a tutti i Confratelli aventi diritto al voto attivo e passivo, con le modalità indicate nel precedente art. 11, il periodo in cui sarà convocata l'assemblea elettiva;
- b) richiede all'Ordinario Diocesano l'emissione del Decreto di nomina di un Suo rappresentante che dovrà presiedere le operazioni di voto.

2. Possono candidarsi, o essere candidati, i confratelli che abbiano maturato almeno tre anni di appartenenza all'Arciconfraternita, escluso il noviziato.

3. Ogni Confratello può autocandidarsi od essere proposto alla elezione di componente la Cattedra da Confratelli, mediante domanda a chi ha indetto le elezioni entro trenta giorni dalla data di comunicazione prevista al punto a) del paragrafo precedente.

4. L'elenco dei candidati, dopo i relativi controlli, verrà inviato, entro 15 giorni dalla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande di candidatura, alla Curia per l'approvazione. Acquisita l'approvazione dell'Ordinario Diocesano, l'elenco dei candidati sarà pubblicato sul sito internet oltre che affisso nella bacheca della Chiesa di San Giovanni.

Unitamente alla data, al luogo e all'orario dello svolgimento dell'assemblea.

5. Alle Delegazioni extra diocesane sarà comunicato, con lettera raccomandata, l'elenco dei candidati, la data, il luogo e l'ora in cui sarà tenuta l'assemblea.

6. Della conoscenza dell'ora e del giorno delle elezioni fanno fede l'affissione nella bacheca della Chiesa di S. Giovanni e la pubblicazione nel sito internet.

7. Il giorno dell'assemblea elettiva il rappresentante dell'Ordinario Diocesano, assistito da due scrutatori e da un segretario scelti tra i Confratelli non candidati, dichiarerà valida la seduta, in prima convocazione, se i partecipanti sono il 50 % più uno degli aventi diritto al voto e in seconda

convocazione qualunque sia il numero degli aventi diritto al voto e comunque in numero non inferiore a tre volte i componenti da eleggere.

Le operazioni di voto devono concludersi sempre e comunque nello stesso giorno fissato per la votazione.

8. Agli elettori sarà consegnata la scheda per l'elezione dei componenti la Cattedra. Sulla stessa dovranno essere riportati i nomi di tutti i candidati in ordine alfabetico. Gli elettori esprimeranno per l'elezione dei componenti la Cattedra qualsiasi numero di preferenze, purché non superiore al numero dei componenti che formeranno la Cattedra (n.5).

9. Esaurite le operazioni di voto il Presidente dell'Assemblea procederà allo spoglio delle schede ed al conteggio delle preferenze e, dopo aver comunicato il risultato agli astanti, proclamerà gli eletti.

Del tutto il Segretario dell'Assemblea Elettiva redigerà verbale, che, firmato dal Presidente, sarà inoltrato, per la ratifica a mezzo decreto, all'Ordinario Diocesano.

Costituiranno la nuova Cattedra, che rimarrà in carica per tre anni, i cinque candidati che avranno riportato il maggior numero di suffragi.

A parità di numero di preferenze sarà chiamato il candidato o i candidati più anziani per età.

ART. 13

Dell'assegnazione degli incarichi del seggio priorale

Dopo il decreto di nomina della Cattedra emesso dall'Ordinario Diocesano, il componente anziano della Cattedra fissa la data della prima riunione al fine di procedere all'elezione del Priore ed all'assegnazione ai componenti del nuovo Seggio degli incarichi di vice-priore, segretario, tesoriere, maestro delle cerimonie.

Le cariche, dopo consultazione con gli eletti debitamente verbalizzata, verranno indicate dal Priore, e approvate dalla Cattedra mediante votazione a maggioranza dei componenti. A parità di voto prevarrà il voto del Priore.

Delle operazioni di assegnazione degli incarichi è redatto apposito verbale sottoscritto da tutti componenti.

La mancata accettazione di uno o più incarichi assegnati come sopra è riportata in apposito verbale con relative motivazioni

Il rifiuto dell'incarico, senza giustificato motivo, comporta la decadenza da componente del Seggio e l'attivazione della procedura di surroga.

Il verbale di attribuzione delle cariche dovrà essere inviato all' Ordinario Diocesano per la necessaria ratifica.

ART. 14

Consiglio di Cattedra

Come previsto dallo Statuto, la Cattedra si riunisce almeno una volta al mese per essere tenuta al corrente sull'andamento del Sodalizio e deliberare su quanto si ritiene necessario.

L'avviso di convocazione, contenente l'ordine del giorno delle pratiche da esaminare dovrà farsi agli aventi diritto, almeno sette giorni prima della riunione, a mezzo SMS, di affissione nella bacheca della Chiesa di S. Giovanni, pubblicazione nel sito internet.

In caso di urgenza la Cattedra può essere convocata anche tre giorni prima della riunione con le stesse modalità.

Il Componente che si assenti per tre volte consecutive alle riunioni senza giustificato motivo s'intende dimissionario.

In caso di mancanza di uno dei Componenti la Cattedra (dimissioni, trasferimento - decesso) deve essere chiamato a sostituirlo il primo dei non eletti.

La riunione della Cattedra è valida se saranno presenti almeno tre dei suoi componenti.

Le delibere della Cattedra sono valide se avranno ottenuto la metà dei voti dei presenti più uno.

In caso di parità prevarrà il voto del Priore o di chi ne fa le veci.

I verbali della Cattedra sono sottoscritti da tutti i componenti intervenuti alla riunione e pubblicati sul sito Internet.

In caso di dimissioni, trasferimento o decesso del Priore, subentra a far parte della Cattedra il primo dei non eletti e la Cattedra provvedere alla nomina del nuovo Priore.

Se le dimissioni riguardano il 50% più uno dei Componenti la Cattedra, a cura dell'Ordinario Diocesano o di suo delegato sarà convocata l'Assemblea per la elezione di tutti i Componenti, Priore compreso.

ART. 15

Validità' ed efficacia del regolamento

Qualunque disposizione normativa e disciplinare contenuta nel presente Regolamento che fosse in contrasto con norme di diritto canonico o di leggi e regolamenti diocesani è da ritenersi nulla e nel caso si applicano le disposizioni delle fonti giuridiche e regolamentari sopra richiamate in base alla priorità gerarchica.

Analogamente, sono da ritenersi nulle le parti delle disposizioni del presente Regolamento che risultassero contrastanti con le norme dello Statuto. In tali circostanze prevalgono le norme statutarie.

Eventuali contrasti interpretativi delle regole riportate nel presente Regolamento, qualora non fossero risolte ricorrendo alla valutazione del Comitato dei Priori (primo organo competente in materia), potranno essere sottoposte alla valutazione dell'organismo diocesano preposto per le confraternite e, in ultima istanza, dall'Ordinario Diocesano.

La Cattedra può apportare modifiche al presente Regolamento in ogni momento con le stesse regole seguite per l'emanazione dello stesso e dello Statuto e dovranno essere sempre sottoposte all'approvazione dell'Assemblea. Le variazioni saranno operanti solo dopo l'approvazione dell'Ordinario Diocesano.

ART. 16

Dei ricorsi, provvedimenti e sanzioni disciplinari

Per ogni controversia o conflitto che possa insorgere in ordine alla interpretazione delle norme regolamentari e statutarie della Confraternita; per i conflitti insorgenti tra gli organi statutari, gli ufficiali, i confratelli e consorelle e i novizi; per i conflitti e le diatribe tra la confraternita e il Padre Spirituale e il titolare della parrocchia; per le controversie interpretative in ordine al procedimento elettorale, all'ammissione o alla cancellazione di confratelli e consorelle o novizi, all'assegnazione di incarichi Ufficiali, all'assegnazione di gestione e organizzazione feste liturgiche, eventi di culto e culturali e per l'infrazione di sanzioni pecuniarie e disciplinari è ammesso ricorso.

Tutti i ricorsi devono essere prodotti in forma scritta e devono contenere l'Autorità destinataria, le generalità del ricorrente, l'esposizione dei fatti per cui è ricorso, le motivazioni e le richieste, la sottoscrizione ed eventuali allegati documenti e prove.

Tutti i ricorsi, salvo che non sia disposto diversamente dallo statuto o dal regolamento o

da leggi canoniche, devono essere depositati nella segreteria della Confraternita nelle ore di apertura entro il termine perentorio di quindici giorni dalla notifica dei provvedimenti impugnati e devono essere consegnati alle parti interessate in copia a mani proprie.

La definizione dei ricorsi deve avvenire nel termine di trenta giorni dalla data di deposito in segreteria del ricorso stesso. Tale termine può essere superato per giustificati motivi e per una sola volta e non può superare i successivi sessanta giorni. Le parti interessate possono essere sentite personalmente.

ART. 17

Del Commissario

Qualora ricorrano le condizioni previste dal presente regolamento, dallo statuto o dal codice canonico o dalle leggi ecclesiastiche diocesane o per decisione dell'Ordinario Diocesano e la Confraternita venga commissariata, il Commissario rimarrà in carica per il tempo necessario al superamento delle condizioni che hanno causato il commissariamento o per il tempo stabilito dall'Ordinario Diocesano.

Il Commissario, in prossimità della scadenza del periodo di commissariamento avvierà le procedure per l'espletamento delle nuove elezioni di Priore e Seggio Priorale.

Durante il periodo di commissariamento l'amministrazione della Confraternita è affidata al Commissario che assume tutti i poteri e le funzioni del Priore e del Seggio Priorale e quelle a lui affidate dall'Ordinario Diocesano.

Il presente Regolamento entra in vigore, dopo l'approvazione da parte dell'Assemblea dei confratelli o, comunque, dopo l'imprimatur dell'Ordinario Diocesano.

La pubblicazione sul sito internet e nella bacheca della Confraternita del presente Regolamento assume valore di notifica pubblica.

Per tutti i confratelli è fatto obbligo di conoscerlo, rispettarlo e farlo rispettare.

Tutte le modifiche apportate al presente Regolamento devono essere approvate dall'Ordinario Diocesano.

Catanzaro, 29 novembre 2024

VINCENZO



BERTOLONE

Prot. 12/V/2016

Per Grazia di Dio e della Sede Apostolica
Arcivescovo Metropolita di Catanzaro – Squillace

**Decreto di conferma e di approvazione dello Statuto della
Reale Arciconfraternita dei SS. Giovanni Battista ed Evangelista in Catanzaro**

Viste le disposizioni del CJC, libro II titolo V, e in particolare i canoni 312 § 3 e 314;
visti i documenti del Concilio Vaticano II e la Costituzione dogmatica *Lumen gentium*;
vista la legge quadro diocesana del 1° maggio 1987;

tenuto conto della lettera circolare n° 28 del 1° marzo 1999 della Conferenza Episcopale Italiana concernente gli indirizzi per la definizione della condizione giuridica delle confraternite;

tenuto conto che gli statuti delle confraternite della diocesi non venivano sottoposti ad aggiornamenti da oltre un trentennio e che le indicazioni della CEI invitavano a rivederli;

conformemente alle linee guida per il rinnovo degli statuti, secondo lo *specimen* della CEI del 1° marzo 1999 e di quelle dell'Arcivescovo di questa Arcidiocesi Metropolitana del 18 marzo 2013 e successive esortazioni e indicazioni e degli Orientamenti pastorali dei Vescovi della Calabria del 30 giugno 2015 per una nuova evangelizzazione della pietà popolare;

letto lo statuto presentato dalla Reale Arciconfraternita dei "SS. Giovanni Battista ed Evangelisti" in duplice originale;

tenuto conto dell'approvazione dello statuto presentato dall'Assemblea dei confratelli;

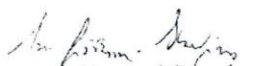
considerato che è stato redatto in conformità con le leggi universali e particolari della Chiesa ed alle disposizioni richiamate;

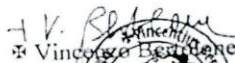
esaminato il presente Statuto, tutto ben considerato

CONFERMO ed APPROVO

lo statuto della Reale Arciconfraternita SS. Giovanni Battista ed Evangelista in Catanzaro, nell'originale con impresso il sigillo curiale depositato e archiviato in questa Curia arcivescovile e nell'originale con sigillo curiale consegnato alla confraternita.

Catanzaro, 5 febbraio 2016


Don Giovanni Scarpino
Cancelliere arcivescovile


Vincenzo Bertolone


CLAVDIVS
Dei et Apostolicæ
ARCHIEPISCOPVS METROPOLITA



MANIAGO
Sedis gratia
CATACENSIS-SQVILLACENSIS

Prot. 6/V/23

Premesso che in data 26 novembre 2021 e 11 novembre 2022 l'Assemblea della *Reale Arciconfraternita di S. Giovanni Battista ed Evangelista dei Cavalieri di Malta ad honorem* di Catanzaro, riunita presso la chiesa di S. Omobono in Catanzaro, sotto la presidenza del Priore Sig. Mario Cristiano, ha approvato alcune modifiche ai testi vigenti dello Statuto e del Regolamento (modifica artt. 7 e 10 dello Statuto; artt. 1; 8; 11; 12 §2 del Regolamento);

dopo avere attentamente esaminato i testi in oggetto, e trovandoli rispondenti alle norme della vigente legislazione della Chiesa, con particolare riferimento alle finalità espresse al can. 304 del CIC;

visto il can. 314 del CIC, con il presente Decreto

APPROVO

le suddette modifiche allo Statuto e al Regolamento della *Reale Arciconfraternita di S. Giovanni Battista ed Evangelista dei Cavalieri di Malta ad honorem* in Catanzaro, i cui nuovi testi vengono allegati al presente Decreto.

Nella certezza che le nuove norme favoriranno la vita della Confraternita, promuovendone l'opera e situandola nella piena ecclesialità, a vantaggio dei fedeli, di cuore impartisco la benedizione su tutti gli Associati e sul loro cammino di fede.

Catanzaro, 19 gennaio 2023.

Il Cancelliere Arcivescovile
Luc. De Turco



Claudio Maniago
✠ Claudio Maniago

Arcivescovo Metropolita

Prot. 81/V/24

**Decreto di Approvazione
delle modifiche allo Statuto e Regolamento della Reale Arciconfraternita
di S. Giovanni Battista ed Evangelista dei cavalieri di Malta "ad honorem"
in Catanzaro**

Premesso che in data 25 maggio 2024, la suddetta Reale Arciconfraternita di S. Giovanni Battista ed Evangelista dei cavalieri di Malta "ad honorem" in Catanzaro si è riunita in Assemblea Ordinaria, al fine di aggiornare le norme che regolano la vita della medesima Arciconfraternita, ed ha proceduto ad apportare alcune variazioni al regolamento ed allo Statuto vigente (approvato con Decreto Prot. 12/V/2016 del 5 febbraio 2016 e con Decreto Prot. 6/V/2023 del 19 gennaio 2023) come da allegati;

dopo attento ed approfondito esame, considerato che il nuovo Statuto e Regolamento sono stati redatti in conformità con le leggi universali e particolari della Chiesa;

a norma dei cann. 298; 301 e 312-320 del CJC, con questo Decreto

APPROVIAMO

le suddette modifiche ad integrazione dello Statuto e Regolamento della Reale Arciconfraternita di S. Giovanni Battista ed Evangelista dei Cavalieri di Malta "ad honorem" in Catanzaro, i cui nuovi testi vengono allegati al presente Decreto.

Nella certezza che le nuove norme favoriranno la vita dell'Arciconfraternita, promuovendone l'opera e situandola nella piena ecclesialità, a vantaggio dei fedeli, di cuore impartisco la benedizione su tutti gli associati e sul loro cammino di fede.

Catanzaro, 29 novembre 2024

Il Cancelliere Arcivescovile
Sac. Lino Tiriolo



✠ Claudio Maniago
Arcivescovo Metropolita

